


Mod. 276 b

COMUNE DI *Bologno Novarese*
PROVINCIA DI *Milano*

Regolamento di edilizia



TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
COMO 1951

INDICE

TITOLO I - Norme generali -		Pag.
<i>Commissione edilizia</i>		
Art. 1 - Decoro, solidità e igiene delle costruzioni	3	
» 2 - Sorveglianza sulle costruzioni	3	
» 3 - Domande per costruire - Licenze	3	
» 4 - Inizio, esecuzione ed ultimazione dei lavori	4	
» 5 - Permesso di abitabilità	5	
» 6 - Progetti - Direzione dei lavori	5	
» 7 - Responsabilità del titolare della licenza, del direttore e dell'assuntore dei lavori	5	
» 8 - Commissione edilizia comunale	6	
» 9 - Attribuzioni della Commissione edilizia comunale	6	
» 10 - Riunioni della Commissione edilizia comunale	6	
TITOLO II - Caratteristiche edilizie degli edifici		Pag.
Art. 11 - Programma di fabbricazione - Azionamento	7	
» 12 - Tipi edilizi	8	
» 13 - Altezza dei fabbricati	8	
» 14 - Norme per la misura delle altezze dei fabbricati	9	
» 15 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada	9	
» 16 - Distacchi tra i fabbricati	10	
» 17 - Cortili e spazi interni	11	
TITOLO III - Aspetto esteriore delle fabbriche		Pag.
Art. 18 - Aspetto generale dei fabbricati	11	
» 19 - Intonacatura e coloritura dei fabbricati	11	
» 20 - Rinnovamento delle coloriture degli edifici	12	
» 21 - Pitture figurative sulle facciate	12	
» 22 - Muri ciechi	12	
» 23 - Balconi - Ringhiere - Sporti	12	
» 24 - Serramenti	13	
» 25 - Griglie	13	
» 26 - Iscrizioni - Insegne - Stemma	13	
» 27 - Numeri civici - Tabelle stradali	14	
» 28 - Marciapiedi	14	
» 29 - Recinzione e manutenzione delle aree scoperte	14	
TITOLO IV - Interno degli edifici - Norme igieniche		Pag.
Art. 30 - Ambienti abitabili	14	
» 31 - Ambienti a livello del suolo	15	
» 32 - Scantinati e seminterrati	15	
» 33 - Sottotetti	15	
» 34 - Disimpegni, corridoi e simili	15	
» 35 - Cucine	16	
» 36 - Latrine e bagni	16	
» 37 - Scale	17	
Art. 38 - Terrazze	17	
» 39 - Coperture a tetto - Gronde	17	
» 40 - Smaltimento delle acque pluviali	18	
» 41 - Scolo delle acque dei giardini, orti e prati	18	
» 42 - Fognoli - Pozzi neri	18	
» 43 - Igiene del suolo e del sotto-suolo	19	
» 44 - Camere d'aria, intercapedini, vespai	19	
» 45 - Camini	20	
» 46 - Forni	20	
» 47 - Scarichi di vapore e gas	20	
» 48 - Fabbricati ad uso industriale	20	
» 49 - Fabbricati ad uso agricolo	20	
» 50 - Impianti igienici di uso pubblico	21	
TITOLO V - Stabilità e sicurezza delle costruzioni		Pag.
Art. 51 - Norme di buona costruzione	21	
» 52 - Fondazioni - Murature	22	
» 53 - Strutture dei piani superiori	22	
» 54 - Travi in ferro	22	
» 55 - Telai di cemento armato	23	
» 56 - Divieto di usare materiale vecchio	23	
» 57 - Restauri ed opere di miglioramento	23	
» 58 - Provvedimenti per fabbricati pericolanti	23	
» 59 - Prevenzione dei pericoli di incendio	24	
TITOLO VI - Norme per l'esecuzione dei lavori		Pag.
Art. 60 - Formazione dei cantieri	25	
» 61 - Misure di sicurezza per l'esecuzione dei lavori	25	
» 62 - Impianti di cantiere	26	
» 63 - Sgombrò e trasporto dei materiali - Scarichi autorizzati	26	
» 64 - Sospensione dei lavori durante il gelo	26	
» 65 - Rinvenimenti e scoperte	27	
TITOLO VII - Disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico		Pag.
Art. 66 - Occupazioni del suolo pubblico	27	
» 67 - Lavori nel pubblico sotto-suolo	27	
» 68 - Ribalte	28	
» 69 - Rimozione di opere che occupano spazio pubblico	28	
TITOLO VIII - Disposizioni penali, transitorie e finali		Pag.
Art. 70 - Sanzioni - Contravvenzioni	28	
» 71 - Norme transitorie	29	
» 72 - Entrata in vigore del regolamento	29	
APPENDICE	30	

Le fabbriche
disfare alle
parti fronte
la vista del
Non se
menti di e
tutte le cor
progettato
norme stat
igiene.

L'Auto
Al Sinc
zioni ai sen
sto 1942, n.
Le loca
accessibili a
zionare i la

Chiung
mente edifi

	Pag.
to - Gronde	17
lle acque plu-	17
ne dei giardi-	18
neri	18
o e del sotto-	19
intercapedi-	19
	20
re e gas	20
so industria-	20
so agricolo	20
di uso pub-	21
sicurezza delle	Pag.
costruzione	21
rature	22
ni superiori	22
armato	23
materiale	23
di miglio-	23
r fabbrica-	23
pericoli di	24
esecuzione dei	Pag.
antieri	25
za per l'e-	25
re	26
to dei ma-	26
autorizzati	26
avori du-	26
operte	27
relative al	Pag.
ubblico	27
uolo pub-	27
co sotto-	27
	28
e che oc-	28
olico	28
penali, tran-	Pag.
enzioni	28
	29
del rego-	29
	30

TITOLO I

NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 1.

Decoro, solidità e igiene delle costruzioni

Le fabbriche e gli edifici posti nell'abitato comunale devono soddisfare alle leggi della solidità nonchè del pubblico decoro specie nelle parti fronteggianti le vie o gli spazi pubblici, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Non sarà concesso di effettuare nuove costruzioni od ampliamenti di edifici esistenti, se non quando risultino altresì osservate tutte le condizioni che valgono a garantire la salubrità e l'igiene del progettato fabbricato, di quelli limitrofi e del sottosuolo, secondo le norme stabilite dalle leggi sanitarie e dal regolamento comunale di igiene.

Art. 2.

Sorveglianza sulle costruzioni

L'Autorità comunale invigila sui fabbricati esistenti.

Al Sindaco compete la vigilanza sulle rinnovazioni e nuove costruzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 1150 del 1942, n. 1150.

Le località nelle quali si eseguiscano opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali qualsiasi volta si presentino per ispezionare i lavori.

Art. 3.

Domande per costruire — Licenze

Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici entro il perimetro del territorio comunale, deve chiedere

apposita licenza al Sindaco, presentando regolare domanda.

Tale domanda, da redigersi sulla prescritta carta bollata, dovrà contenere l'indicazione del domicilio del richiedente e dovrà essere corredata da apposito progetto, da una relazione tecnica descrittiva e dai disegni particolareggiati delle opere da eseguirsi, pure regolarmente bollati, nonché dall'indicazione dei punti fissi di linea e di livello, quando riguardano nuove costruzioni.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia di cui al successivo art. 8, farà conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, ove fosse contrario a disposizioni di legge o di regolamento od al decoro edilizio cittadino.

Quando il progetto sia riconosciuto regolare, il Sindaco rilascia, in competente bollo, la licenza per l'esecuzione dei lavori.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande predette, devono essere notificate agli interessati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle domande stesse.

Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, se prima non sia stata concessa l'autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio della licenza s'intende sempre concesso sotto riserva dei diritti dei terzi e non impegna il Comune all'infuori delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

Inizio, esecuzione ed ultimazione dei lavori

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio della licenza e condotti con continuità fino al loro termine. In caso di mancato inizio dei lavori entro detto periodo, dovrà chiedersi il rinnovo della licenza.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore, dovrà darsi avviso al Sindaco il quale, intesa la Commissione edilizia, potrà disporre tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità e il pubblico decoro.

Al termine dei lavori dovrà farsi apposita denuncia al Sindaco per gli opportuni accertamenti.

Quando la costruzione sorga in contiguità di via o di altro spazio pubblico, prima di iniziare le opere fuori terra, il titolare della licenza ha l'obbligo di avvertire l'Autorità comunale, la quale provvederà al più presto, e in ogni caso nel termine di un mese, alla visita dello

stato delle for
di confine co

Le case c
sere abitate s
derà soltanto

La visita
tura è allo st
sta dei propri

Tutti i pr
costruzione o
sionista autor
fessionali, nor
per l'accettazi
bre 1939, n.
mentizio.

I disegni
da eseguirsi c
tettonici più s

Nei diseg
mettere equiv
segnandovi t
del progetto.

I lavori c
sensi delle leg
articolo.

Responsabilità

Il commu
lavori sono re
di legge e di r
sate nella lice

manda.
a bollata, dovrà
e dovrà essere
cnica descrittiva
si, pure regolar-
di linea e di li-
ni al successivo
progetto debba
i legge o di re-
indaco rilascia,
ori.
edette, devono
mo giorno dal
tto durante il
orizzazione del
sotto riserva
ri delle norme
rilascio della
caso di man-
si il rinnovo
li forza mag-
Commissione
endessero ne-
ubblica inco-
al Sindaco
altro spazio
della licen-
provvederà
visita dello

stato delle fondazioni nonchè alla ricognizione della linea e delle quote di confine con lo spazio pubblico approvate in progetto.

Art. 5.

Permesso di abitabilità

Le case di nuova costruzione od in parte rifatte non possono essere abitate se non dopo l'autorizzazione del Sindaco, il quale l'accorderà soltanto previa ispezione dell'Ufficiale sanitario.

La visita deve essere fatta in due tempi: prima quando la muratura è allo stato grezzo, e poi quando è terminata e sempre a richiesta dei proprietari.

Art. 6.

Progetti — Direzione dei lavori

Tutti i progetti che saranno presentati per l'esecuzione di opere di costruzione o di ricostruzione, dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, nonchè ai sensi del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228, per l'accettazione dei leganti idraulici e del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

I disegni o progetti dovranno indicare in modo chiaro le opere da eseguirsi ed essere corredati da quelli relativi ai particolari architettonici più significativi.

Nei disegni vanno marcate distintamente, in modo da non ammettere equivoco, le linee delle fondamenta, dei pozzi e delle fogne, segnandovi tutte le indicazioni necessarie alla completa illustrazione del progetto.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Responsabilità del titolare della licenza, del direttore e dell'assuntore dei lavori

Il committente titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

... GIULIANO (scapre per il centro abitato) .

In via ordinaria nessun stabilimento industriale potrà sorgere (nuovo e con più di 10 operai occupandi) entro il raggio di 300= metri delle rispettive ~~xxxxxxx~~ Chiese Parrocchiali dei tre suddetti Centri abitati .

Entro, ma più specialmente fuori di tale raggio, dove le nuove costruzioni sono più realizzabili , quando uno o più proprietari intendono aprire una strada privata , prima di iniziarne la costruzione (quando si lottizzano appezzamenti di terreno a scopo fabbricativo e le nuove strade=dovranno servire di accesso alle nuove costruzioni o vecchie) devono presentare al Sindaco il relativo piano e progetto ; ottenerne la approvazione ed addivenire alla stipulazione (a spese degli interessati) di apposito atto , da cui risulti l'esplicito obbligo dei proprietari stessi a sistemare, mantenere ed illuminare la strada stesse nel modi e tempi all'uopo determinati dall'Amn/le com/le, nonchè di provvedere agli scarichi dei colaticci. Le nuove strade devono avere una larghezza non inferiore agli OTTOMETRI ed esser fiancheggiate da zone a giardino, in modo da garantire un minimo di distanza di dodici metri fra le fronti dei fabbricati.

E' diritto del Comune di chiedere apposita confederata garanzia in denaro o beni o fideiussioni per il mantenimento dell'apposita suddetta convenzione.

Ogni progetto di lottizzazioni di suoli privati ai fini edilizi dovrà preventivamente , come anzidetto, esser cautato ed approvato preventivamente del Sindaco, che, sentita, se del caso, la Commissione Edilizia com/le , darà le direttive di massima per il programma di fabbricazioni , anche future, tenuto conto delle istanze, adattamenti, sconfinamenti, inadempienze passate per migliorare anche l'estetica del paese , le sue necessità =

Art. 8.

Commissione edilizia comunale

E' istituita in questo Comune una Commissione edilizia.

Essa è composta dal Sindaco che la presiede, dall'Ufficiale sanitario, dal dirigente dei servizi tecnici del Comune e da ^{quattro} membri eletti dalla ~~Commissione~~ Municipale, dei quali almeno uno dovrà essere regolarmente iscritto agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. ^{Il Sindaco può delegare un consigliere come nel comune} I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le funzioni di Commissario sono del tutto gratuite e quindi senza alcun diritto a rimborso di spese di viaggio e senza diaria.

Qualora qualcuno dei membri elettivi cessasse dall'ufficio durante il triennio, ~~Il Comune~~ ^{Il Sindaco} provvederà a surrogarlo, ma il nuovo nominato starà in carica solo fino al compimento del triennio.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario: ma potrà anche valersi dell'opera del Segretario comunale, senza voto.

Pei componenti la Commissione edilizia esistono le stesse incompatibilità di parentela fissate dalla legge per i Consiglieri comunali e per i membri della Giunta.

Art. 9.

Attribuzioni della Commissione edilizia comunale

La Commissione edilizia esamina sotto l'aspetto tecnico, igienico-sanitario ed edilizio i progetti di nuove costruzioni o di ampliamento e modificazioni di quelli esistenti, emettendo in merito appositi pareri.

Le sue decisioni sono puramente consultive.

Prima di emettere il proprio voto, la Commissione può richiedere tutte quelle indicazioni e delucidazioni che crederà del caso, per rendersi conto anche della stabilità e solidità delle varie parti da costruirsi.

Può altresì indicare quali parti del progetto debbono, a suo avviso, essere modificate, sia per migliorarne l'estetica e la solidità, sia per impedire danni od incomodi al pubblico.

Art. 10.

Riunioni della Commissione edilizia comunale

La Commissione viene convocata dal Presidente almeno una volta al mese. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente, o di chi per esso, e di almeno 4 altri membri.

Le deliberazioni, prese a maggioranza di voti e motivate, verranno stese su apposito registro, da firmarsi da tutti i membri intervenuti alle sedute.

Nel caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la prevalenza.

C.

Ai fini d
tuale riordin
n. 2

(1) fo

In ordine
programma (

(2) Veiu
deliberato
l'autorità

(1) Precisar
(2) Spazio
sere riportato
matica in scala

TITOLO II CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

Art. 11.

Programma di fabbricazione — Azzonamento

Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni e dell'eventuale riordino di quelle esistenti, il territorio del Comune è diviso in

n. ² zone.
(1) *Capoluogo*
frattone di S. Maurizio al Laureto
del di S. Giuliano

In ordine all'aspetto urbanistico dell'abitato sarà valido il seguente programma di fabbricazione: *che periodicamente od al bisogno*
(2) *venisse elaborato dall'ufficio tecnico comunale*
deliberato dal Consiglio comunale ed approvato dall'
autorità tutoria.

(1) Precisare i limiti delle diverse zone stabilite.

(2) Spazio per segnare il programma di fabbricazione che potrebbe anche essere riportato in appendice integrandolo, se necessario, con una planimetria schematica in scala opportuna.

Art. 12.
Tipi edilizi

Nelle singole zone sono ammesse solo costruzioni che rispondano ai tipi edilizi indicati nel programma di fabbricazione e precisati dalle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 13.
Altezza dei fabbricati

L'altezza minima di ogni nuova costruzione non può essere inferiore a m. ^{in so} 5,50 misurati dal piano terra alla linea di gronda.

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale dovrà, di regola, essere contenuta nella misura di una volta e mezza la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano.

Tuttavia, lungo le strade molto strette, si consente che tale altezza raggiunga i metri 10. In ogni caso l'altezza non deve mai sorpassare il limite massimo di m. 22.

Quest'ultima disposizione vale anche per gli edifici prospicienti piazze pubbliche, qualunque sia l'ampiezza di esse.

Quando
cortili, giardi
cinte alte m
cinque metri
via.

Le norme
guenti zone:

An di
metri 10
frattioni

Con spe
cui al preser

N

Agli eff
a cura dell'A
per il marci
dendovi non
soffitte, quan

Per gli
misura sulla

Gli edifi
raggiungere
che sul fron
rò, non supe

Quando fra gli edifici e le vie pubbliche o private siano interposti cortili, giardini o spazi interni di qualunque ampiezza e chiusi con cinte alte meno di tre metri dal suolo, o da cancellate alte meno di cinque metri, la larghezza di essi verrà computata nella larghezza della via.

Le norme predette sono da osservarsi rigorosamente per le seguenti zone:

Per gli abitati del capoluogo nel raggio di 500 metri dalle Chiese Parrocchiali per le altre due frazioni a 300 metri dalle rispettive Chiese

Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale le norme di cui al presente articolo possono essere estese alle rimanenti zone.

Art. 14.

Norme per la misura delle altezze dei fabbricati

Agli effetti dell'articolo precedente, l'altezza delle case si misura, a cura dell'Autorità comunale, sulla fronte di esse, dal livello stabilito per il marciapiede, al punto più elevato della fronte stessa, comprendendovi non solo il cornicione, l'attico ed i parapetti, ma altresì le soffitte, quando si trovino sulla linea frontale.

Per gli edifici che si costruiscono su strade in pendio, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della lunghezza del fabbricato.

Art. 15.

Altezza dei fabbricati in angolo di strada

Gli edifici che vengono costruiti fra due strade ad angolo, possono raggiungere l'altezza consentita in proporzione alla via più larga, anche sul fronte prospiciente quella più angusta, per un'estensione, però, non superiore ai metri dodici.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si ritiene come larghezza della via la media delle diverse larghezze del tratto sopra accennato.

Art. 16.

Distacchi tra i fabbricati.

Gli spazi vuoti tra casa e casa a confine od in prossimità delle strade, piazze o giardini pubblici, non saranno permessi se non avranno una larghezza di otto metri da muro a muro; i proprietari dovranno munirli di cancello in ferro, giusta disegno da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità comunale.

In conformità a queste disposizioni, chiunque intenda costruire in contatto ed in prossimità delle strade, piazze o giardini pubblici, prima che il vicino abbia eretto alcuna costruzione, e non intenda erigere il proprio fabbricato sul confine od a distanza minore di metri 1,50 da esso, dovrà mantenere coi propri muri una distanza almeno di quattro metri.

La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di m. 3 come prescritto dal Codice civile.

Le intercapedini, se aperte al pubblico transito, assumono il carattere di strade e devono avere la larghezza di almeno quattro metri. Quelle di larghezza inferiore debbono essere chiuse con muri o cancelli alti almeno metri 2,50.

Le norme predette sono da osservarsi rigorosamente per le seguenti zone:

- 1) Casalecchio
- 2) frazioni di S. Maurizio
- 3) id. di S. Giuliano

E' riservato al Consiglio comunale di estendere le norme anzidette alle altre zone del territorio comunale.

L'ampiezza
della somma

L'altezza
terni non do
media tra i
di fronte.

Per i co
porzione di l

I cortili

L'area abit
200 per le f

As

Tutti i fa
avere un aspe
all'ambiente i

Tutti i pr
tonica, debitam

Tutti i m
di cinta, quan
vono essere in
di costruzione

I muri in
Nella colo
dell'abitato o c

Sono inol
inopportuno c

(1) Precisare

Art. 17.

Cortili e spazi interni

L'ampiezza dei cortili e spazi interni sarà di almeno un quarto della somma della superficie dei muri che li limitano.

L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili e gli spazi interni non dovrà essere superiore ad una volta e mezza la distanza media tra i muri stessi ed il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.

Per i cortili aventi figura assai oblunga, non si terrà conto della porzione di lunghezza eccedente il doppio della larghezza media.

I cortili chiusi sono ammissibili soltanto ⁽¹⁾ fuori delle suddette zone abitate oltre il raggio di 500 pel capoluogo e di 200 per le frazioni dalle rispettive Chiese.

TITOLO III

ASPETTO ESTERIORE DELLE FABBRICHE

Art. 18.

Aspetto generale dei fabbricati

Tutti i fabbricati di nuova costruzione o da modificare devono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato alla località ed all'ambiente in cui sorgono.

Tutti i prospetti presenteranno una compiuta soluzione architettonica, debitamente armonizzata con l'insieme.

Art. 19.

Intonacatura e coloritura dei fabbricati

Tutti i muri di nuova costruzione o rinnovati, di cinta, quando siano comunque visibili da vie e spazi pubblici, devono essere intonacati, salvo nel caso di quelli che per il loro genere di costruzione non richiedono intonaco.

I muri intonacati vanno pure tinteggiati.

Nella coloritura non possono usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato o del paesaggio, offendano la vista ed ingenerino oscurità.

Sono inoltre da evitare le tinteggiature parziali quando producano inopportuno contrasto nell'ambiente.

(1) Precisare la zona nella quale sono ammissibili.

Art. 20.

Rinnovamento delle coloriture degli edifici

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, potrà ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinta di quelle case e di quei muri di cinta che per il loro stato fossero causa di deturpamento, facendo eccezione all'obbligo della tinteggiatura solo per quegli edifici il cui stile non comporti una speciale coloritura, e cioè per quelli costruiti in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro.

A tale scopo verrà notificata ai proprietari una intimazione individuale, stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione del lavoro, decorso il quale si procederà come per legge.

Art. 21.

Pitture figurative sulle facciate

Chiunque voglia eseguire sulle facciate delle case e sulle altre parti esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, deve prima presentare i disegni all'Ufficio comunale ed ottenere la relativa autorizzazione.

Art. 22.

Muri ciechi

Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti, venuti a scoprirsi per trasformazioni comunque prodotte.

Art. 23.

Balconi - Ringhiere - Sporti

Non si potranno costruire balconi, nè ringhiere, nè sporti di sorta protendenti sulle strade o sugli spazi pubblici, se non a seguito di regolare permesso ed a seconda delle prescrizioni stabilite.

Le decorazioni degli edifici, fino all'altezza di m. 2,50 dal piano stradale, non potranno sporgere più di cm. 4 dal filo dell'allineamento. Una eccezione può essere fatta per le decorazioni delle vetrine dei negozi che servono a dare miglior aspetto alle medesime: in questo caso possono essere consentite sporgenze massime di 12 cm. purchè non venga ingombrato il libero passaggio.

Oltre i m. 3 dal piano della strada, gli sporti potranno raggiun-

gere i cm. 6
me mensole,
piede; se in
coni e simili

I balconi
maggiore di
ad altezze n

Sono pr
raggiungono

Le mens
le lastre sar
collocarsi so
Le stesse pre

I serram
mente ed ess
sentino alcun
e gli spazi p

Le finestre
girevoli all'es
della strada, r
torno sporger
Quando l
vranno assicu
parte superior
in modo sicur
te con perno

Prima di
dali, mostre e
ghi prospicien
il testo all'Au
zione, potrà in

gere i cm. 6 ed a m. 4,50 si possono costruire maggiori sporgenze come mensole, balconi, ecc., quando la strada sia sprovvista di marciapiede; se invece esiste un marciapiede, potranno essere costruiti balconi e simili anche all'altezza di 4 metri.

I balconi e le ringhiere non possono comunque avere uno sporto maggiore di m. 1,20 dalla linea di costruzione, e non sono permessi ad altezze minori di quelle sopra indicate.

Sono proibiti i balconi e le ringhiere lungo le contrade che non raggiungono la larghezza di m. 3.

Le mensole dovranno essere di granito, di cemento o di metallo; le lastre saranno di granito, cemento o beola e non potranno mai collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incassarsi nel muro. Le stesse prescrizioni valgono nel caso di restauro di balconi esistenti.

Art. 24.

Serramenti

I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno girare internamente ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro lungo le vie e gli spazi pubblici.

Art. 25.

Griglie

Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno. Quelle situate ad altezza inferiore a m. 2 sul piano della strada, non potranno nemmeno essere munite di davanzale o contorno sporgente, salvo le concessioni contemplate dall'art. 23.

Quando le griglie dei piani superiori non siano a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto rivolto all'ingiù, fermato nella parte superiore della griglia, e che entri nel relativo occhiello, infisso in modo sicuro nello stipite o nel muro, ed essere munito di una vite con perno che entri nell'apposito foro od occhiello.

Art. 26.

Iscrizioni - Insegne - Stemmi

Prima di collocare iscrizioni, stemmi, insegne di ditte, tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, sulle facciate degli edifici od in luoghi prospicienti le pubbliche vie, se ne deve presentare il disegno ed il testo all'Autorità comunale, la quale, entro 20 giorni dalla presentazione, potrà indicare in quali parti si debba modificarli, affinché non

siano causa di deturpamento, nè siano usate locuzioni improprie od errate.

Art. 27.

Numeri civici - Tabelle stradali

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono per legge a carico del Comune. I proprietari saranno tenuti al loro ripristino solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto ad essi imputabile, però non quando la rimozione delle targhe stesse sia la conseguenza di lavori da essi fatti sui propri edifici.

Art. 28.

Marciapiedi

I proprietari hanno l'obbligo di costruire e mantenere in istato soddisfacente a loro totale cura e spese, i marciapiedi su aree di loro proprietà che siano soggette a pubblico passaggio.

La presente disposizione non si applica alle pavimentazioni dei porticati, quando questi ultimi siano stati imposti dall'Autorità comunale.

Art. 29.

Recinzione e manutenzione di aree scoperte

Le aree scoperte, i giardini e i parchi situati nell'interno dell'abitato, nonchè le zone private interposte tra fabbricati, strade e piazze pubbliche e da queste visibili, devono essere recinti con muro o cancellata dell'altezza minima di m. 2,50.

Dette aree, giardini, parchi e zone private debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico.

TITOLO IV

INTERNO DEGLI EDIFICI - NORME IGIENICHE

Art. 30.

Ambienti abitabili

(¹)

(1) Indicare le caratteristiche e prescrivere le dimensioni minime di cubatura, altezza utile, superficie di finestre, ecc.

Sar
Min
Mc.
min
Sup
dal

Gli amb
pre rialzati :
Quando
o seminterra
spazio alto al

Gli scan
opportuna
mentazione.

Gli amb
alle norme
per piccole f

I corrid
inferiore a q
giati e illun
a 20 metri c

Saranno intonacati completamente al civile
Minima dimensione cubatura per ambiente
Mc. 39,20 (3,50x3x3,20) L'altezza utile
minima fra il pavimento e soffitto Ml. 2,85.
Superficie minima di finestra un decimo
dalla superficie del locale.

Art. 31.

Ambienti a livello del suolo

Gli ambienti abitabili siti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati sul livello del suolo almeno di centimetri 22

Quando al disotto di detti ambienti non vi siano locali sotterranei o seminterrati, occorrerà che il pavimento sia poggiato sopra un vespaio alto almeno centimetri 25

Art. 32.

Scantinati e seminterrati

Gli scantinati ed i seminterrati dovranno essere di facile accesso, opportunamente difesi dall'umidità, ben arieggiati e dotati di pavimentazione.

Art. 33.

Sottotetti

Gli ambienti sottotetti abitabili, oltre all'obbligo di corrispondere alle norme dell'articolo precedente, possono essere utilizzati solo per piccole famiglie limitatamente a due persone per ambiente.

Art. 34.

Disimpegni, corridoi e simili

I corridoi, disimpegni e simili, dovranno avere altezza utile non inferiore a quella degli ambienti abitabili e saranno direttamente arieggiati e illuminati dall'esterno quando la loro cubatura sia superiore a 20 metri cubi.

Art. 35.
Cucine

Cubatura minima Mc. 9,40 -
Altezza utile minima Ml. 2,85
Superficie minima di finestra Mc. 1/10 della superficie del locale. Pavimento in piastrelle di cemento lavabile.
Lavandino con scolapiatti
Cappa di aspirazione delle fumare.

Le finestre muniti

Le scale di abitazione.

Esse devono essere nelle pare

Le terrazze mediate da scala
I pavimenti a quello dell'abitazione.
Qualora non si potessero porre una ca

Art. 36.
Latrine e bagni

Ogni fabbricato, destinato ad abitazione, deve avere un numero sufficiente di latrine costruite in modo da ricevere aria e luce dall'esterno e senza diretta comunicazione con la cucina e le altre stanze di abitazione.

Alle latrine si dovrà accedere da antilatrina oppure da corridoi o anticamera. In casi eccezionali si potranno costruire anche all'esterno del fabbricato.

Ogni edificio deve avere come via come vera e propria

(1) Le
pseudonimi

(1) Prescrivere le dimensioni minime di cubatura, di altezza utile e di superficie di finestre, oltre eventuali particolari norme igieniche.

(2) Indicare norme analoghe a quelle dell'articolo precedente.

(1) Stabilire

1/10 del=
to in pia=

Le finestre delle latrine, come quelle delle cucine, debbono essere munite di rete metallica per la difesa contro le mosche.

Art. 37.

Scale

Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni dell'abitazione.

Esse devono essere ben aerate ed illuminate con finestre praticate nelle pareti.

Art. 38.

Terrazze

Le terrazze devono avere pendenza e bocchetti sufficienti per l'immediato scarico delle acque piovane.

I pavimenti delle terrazze non possono avere un livello superiore a quello delle stanze che immettono sulle terrazze stesse.

Qualora sotto le terrazze vi siano ambienti abitabili deve interporvi una camera d'aria alta almeno 30 centimetri.

Art. 39.

Coperture a tetto - Gronde

Ogni edificio deve avere la gronda del tetto, sia verso la pubblica via come verso i cortili, munita di doccia metallica: deve e convogliare le acque pluviali ai tubi di sfogo.

(1) Le falde dei tetti dovranno avere una pendenza minima del 35%

(1) Stabilire una pendenza minima delle falde.

Art. 40.

Smaltimento delle acque pluviali

Le acque pluviali — verso le vie, piazze ed altri luoghi di uso pubblico — devono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi con sfogo in appositi cunicoli, in modo da evitare lo spandimento dell'acqua sul suolo.

Nelle acque e nei tubi di sfogo è vietato di immettere acque lorde di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, bagni, ecc.

Accadendo rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi un ingombro o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, apporvi un provvisorio riparo.

La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile sollecitudine.

Art. 41.

Scolo delle acque dei giardini, orti e prati

I giardini, gli orti, i prati annessi agli edifici e le aree fabbricabili devono essere provveduti di canali per lo smaltimento delle acque, disposti in modo che queste non siano dirette contro i muri.

Art. 42.

Fognoli - Pozzi neri

I pozzi chiarificatori di disperdimento devono essere a una distanza non inferiore di ml. 10 dai pozzi d'acqua potabile.

(1) Dettare norme sulla costruzione, pendenza minima e imbocchi dei fognoli, nonché dei manufatti relativi.

I pozzi
no dieci met
no essere co

Non è p
reno già stat
sidui putresc
nare il suolo
se e risultati, p
ne, che il cor

(¹)

I vespai,
dovranno esse
che vi sia ass

(1) Integrare
niche di maggior

ri luoghi di uso
a mezzo di tubi
lo spandimento

ere acque lorde
gni, ecc.
he raccoglie le
e incomodo ai
pporvi un prov-
maggiore pos-

ee fabbricabili
o delle acque,
nuri.

imento
inferio=
tabile.

(1)

hi dei fognoli,

I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria, dovranno essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e tali che vi sia assicurata una sufficiente ventilazione.

- 19

Art. 45.
Camini

E' vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul pubblico suolo.

Art. 46.
Forni

I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi, sia per la parte igienica come per l'attrezzatura.

Art. 47.
Scarichi di vapore e gas

Il vapore proveniente dai motori e da altri apparecchi a vapore, e i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo, o altrimenti a mezzo di appositi tubi che s'innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti circostanti.

Art. 48.
Fabbricati ad uso industriale

Pei fabbricati adibiti in tutto od in parte ad uso industriale, si richiamano le prescrizioni stabilite dagli articoli 8, 9 e 10 del R.D. 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro.

Art. 49.
Fabbricati ad uso agricolo

Essi sono ammessi fuori dal raggio delle zone specificate nell'appendice dell'art. 13. Le stalle devono essere ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni, e con le stalle si intendono anche, porcili, ovili, pollai ect.

(1) Specificare le zone in cui sono ammessi, dettarne prescrizioni in relazione agli usi, prescrivere i distacchi minimi di taluni di essi dagli ambienti di abitazione.

Le let
dalle
scosti
vono
torni
mt. 1.
roni,

Gli im
servando tu
al decoro c
l'estetica de

ST

Nella
dovranno o
scrizioni pe
de, rispond
regolament

In spe
spettarsi le
e per la ese
gli altri ma
Lavori pul

Le letamaie sempre distanti come minimo ml. 10 dalle abitazioni, se possibili in luoghi nascosti dalla vista di corte, in ogni caso devono avere caratteristiche speciali, cioè contorni in muratura, incassate nel terreno per mt. 1.00, essere totalmente coperte con lamieroni, o altro materiale.

Art. 50.

Impianti igienici di uso pubblico

Gli impianti igienici di uso pubblico debbono essere costruiti osservando tutte le norme d'igiene prescritte ed in modo da uniformarsi al decoro cittadino. Devono, inoltre, essere perfettamente intonati all'estetica dell'edilizia urbana.

TITOLO V

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 51.

Norme di buona costruzione

Nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori delle costruzioni dovranno osservarsi le buone regole dell'arte e tutte le particolari prescrizioni perchè le opere siano organicamente compiute, riescano solide, rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore e siano atte alla loro rispettiva destinazione.

In special modo, nelle strutture di cemento armato debbono rispettarsi le vigenti disposizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, mentre per gli altri materiali varranno le norme relative fissate dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 52.

Fondazioni - Murature

Le fondazioni, quando è possibile, devono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni debbono sempre essere impiegate malte cementizie o comunque idrauliche, e queste devono essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nelle murature di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, è prescritto che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di conglomerato di cemento, dello spessore non inferiore a centimetri dodici, estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

Art. 53.

Strutture dei piani superiori

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Art. 54.

Travi in ferro

Le travi in ferro dei solai, o tavelloni, devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti

contigui del
corrisponde

In tutti
gronda, un
gli altri mu
ghezza dei
centimetri
da quattro
omogeneo,
sversali del
riore a mm

Nelle o
non si può
terra, proven

E' vieta
de manuten
che per la l
alle prescriz
fabbricati di
Allorqu
go ai propri
contenute ne

I propri
alla pronta

contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Art. 55.

Telai di cemento armato

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui si appoggiano ed avere un'altezza minima di centimetri venti; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a mm. 14 se di ferro omogeneo, e a mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm. 30.

Art. 56.

Divieto di usare materiale vecchio

Nelle opere di nuova costruzione, come in quelle di riattamento, non si può adoperare materiale vecchio, salnitato o inquinato, nonchè terra proveniente da luoghi malsani.

Art. 57.

Restauro ed opere di miglioria

E' vietato eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici che non rispondono, sia per la struttura che per la loro altezza o per la larghezza delle vie su cui prospettano, alle prescrizioni del presente regolamento, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica o storica o archeologica.

Allorquando si dovrà rimediare ai guasti del tempo, è fatto obbligo ai proprietari di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 58.

Provvedimenti per fabbricati pericolanti

I proprietari, a seguito di ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti delle loro pro-

prietà stabili che minacciassero rovina, sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio ed a loro carico, oltre le penalità relative, in caso di frapposto ritardo, osservando il procedimento di cui all'art. 76 della legge sui lavori pubblici, e salva l'applicazione delle norme vigenti della legge comunale e provinciale sulle contravvenzioni.

Art. 59.

Prevenzione dei pericoli d'incendio

Nell'uso di materiali e strutture soggette a distruzione per incendio debbono osservarsi tutte quelle cautele atte a prevenire ogni possibile inconveniente al riguardo.

In particolare è fatto divieto:

a) di adottare scale di legno quando servono a più di un appartamento;

b) di costruire focolari, camini e condotti di gas a vapori con materiali non resistenti alle temperature cui potranno essere assoggettati;

c) di far correre i condotti da fumo, gas e simili, nell'interno degli ambienti o in prossimità di materiali facilmente combustibili.

E' inoltre prescritto:

1) di isolare i locali destinati ad usi nei quali possono facilmente manifestarsi incendi (come autorimesse, officine, ecc.), mediante pareti e soffitti resistenti alle alte temperature (muri tagliafuoco) quando siano adiacenti ad altri ambienti;

2) di impiegare nella costruzione di detti locali solo materiali incombustibili e di dotarli di sufficienti impianti antincendi.

c) di dividere, nei fabbricati agricoli, le cascine o fienili, dai locali di abitazione, con muri tagliafuoco, i quali devono sporgere dal tetto contiguo per almeno cm. 60

(1) Eventuali altre aggiunte.

Quando
una fabbrica
cingere la zo
da palizzate
volta in volta
l'autorizzazio
del successivo

Sarà con
lavori di bre
Autorità con
mo disturbo.

All'ingre
zione del ti
costruzione.

Sul luog
munale per la
copia dei pro

Il diretto
zione delle op
blica incolun

Il Sindaco
dessero neces
del pubblico

di tutti i
sorveglianza
cuno la respo

In partic
è fatto obblig
luminosi ed
eventuali inge

E' vietato

TITOLO VI
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 60.

Formazione dei cantieri

Quando debba procedersi alla riparazione od alla costruzione di una fabbrica prospiciente una via o altro spazio pubblico, occorre recingere la zona ove dovrà svolgersi il lavoro, mediante assito tenuto da palizzate di sufficiente robustezza, delle dimensioni che saranno di volta in volta stabilite dall'Autorità comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, da richiedersi a mente del successivo articolo 66.

Sarà consentito di derogare da tale norma solo quando trattasi di lavori di brevissima durata o di piccola entità per i quali sia data alla Autorità comunale sufficiente garanzia o che venga arrecato il minimo disturbo.

All'ingresso dei cantieri dovrà apporsi una tabella con l'indicazione del titolare della licenza e dei dirigenti responsabili della costruzione.

Sul luogo dei lavori dovrà tenersi a disposizione dell'Autorità comunale per le visite prescritte e per la vigilanza da essa esercitata, una copia dei progetti per i quali è stata rilasciata la licenza di esecuzione.

Art. 61.

Misure di sicurezza per l'esecuzione dei lavori

Il direttore dei lavori è responsabile, oltre che della buona esecuzione delle opere, anche della condotta del cantiere ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione.

Il Sindaco potrà ordinare tutte le maggiori precauzioni che si rendessero necessarie per assicurare l'incolumità e diminuire il disagio del pubblico nell'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie e di altri spazi di uso collettivo. Le prescrizioni del Sindaco e la sorveglianza da esso esercitata, non attenuano peraltro in modo alcuno la responsabilità degli esecutori delle opere.

In particolare, per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di apporre, durante le ore della notte, appositi segnali luminosi ed opportuni stabili ripari, per avvertire i passanti degli eventuali ingombri dello spazio pubblico.

E' vietato, inoltre, di gettare dall'alto materiali di demolizione an-

corchè minuti, i quali debbono invece essere raccolti e calati, con le debite precauzioni, in secchie o mediante canali ovvero legati con corde.

Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, i ponti e le impalcature da impiantarsi per fabbrica od altro, devono essere costruiti in modo da escludere la caduta di qualsiasi materia ed avere i fianchi muniti di stuoie, arelle od assiti, soddisfacendo ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.

Art. 62.

Impianti di cantiere

Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere dovranno adottarsi tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, forti rumori, esalazioni fastidiose o nocive, ecc.

L'alimentazione degli impianti dovrà poi essere fatta in modo autonomo e cioè valendosi di servizi appositi, essendo di regola vietato di attingere acqua dalle fontane o dai canali pubblici, di mettere i rifiuti liquidi in fosse o fogne in maniera normale, di prelevare energia da condotte di distribuzione per uso non consentito e senza la necessaria autorizzazione, ecc.

Art. 63.

Sgombro e trasporto dei materiali — Scarichi autorizzati

Le vie o gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche saranno senza indugio sgomberati dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro.

Solo in caso di assoluta necessità, l'Autorità comunale potrà permetterne il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

I carri od altri mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere costruiti, caricati e condotti in modo che nessuna quantità del materiale stesso venga sparsa durante il tragitto.

Le materie provenienti da scavi, demolizioni, ecc., destinate a rifiuti, dovranno essere depositate solo nei luoghi all'uopo designati dall'Autorità comunale.

Art. 64.

Sospensione dei lavori durante il gelo

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi durante i periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando
re in murat
de del giorn
dimenti di

Ferme
legge 1° giu
tente Autori
teresse pale
lavori, l'assi
fare immed
resse che do
Analog
umane.

Il Sinda
le di adottat

DISPOSIZIO

Quando
delle case co
se la tempo
spazio pubb
materia dell
che, sentita
cisate e diet

Anche p
re la prever

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 65.

Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni degli articoli 43 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089, circa l'obbligo di denuncia alla competente Autorità da parte di chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico, il direttore dei lavori, l'assuntore delle opere e il titolare della licenza sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco dei ritrovamenti di tale interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che ritenesse utile di adottare in dipendenza di tali scoperte.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO ED ALLO SPAZIO PUBBLICO

Art. 66.

Occupazioni del suolo pubblico

Quando, in caso di nuova fabbrica, o di ricostruzione o restauro delle case ed edifici in genere, o per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza od altro spazio pubblico, l'Autorità comunale potrà concederla in base alla domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione edilizia, verranno, a seconda dei casi, precisate e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

Art. 67.

Lavori nel pubblico sottosuolo

Anche per eseguire lavori nel sottosuolo pubblico occorre ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Chi intraprende detti lavori deve provvedere alla costruzione all'esterno di opportuni ripari, con assiti od altri materiali idonei, per impedire ogni danno alle persone od alle cose.

Tali ripari devono essere muniti di appositi segnali ben visibili di giorno e di notte.

Art. 68.

Ribalte

Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio debbono essere munite di apposito steccato o di segnalazioni adatte, a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 69.

Rimozione di opere che occupano spazio pubblico

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale e sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione solo per ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto ad eventuali indennità dovute ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio o delle parti in questione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 70.


Sanzioni — Contravvenzioni

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applica l'ammenda fino a L. 10.000,— con l'osservanza delle disposizioni vigenti della legge comunale e provinciale.

Per la constatata inosservanza delle norme del presente Regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione,

si osservano
sto 1942, n.

Nel caso
universo



Il presen

Da tale
contenute ne
fosse prescri

(1) Indicar

(2) Indicar
destinazione di
cazione.

truzione al-
idonei, per
ben visibili

ggio debbo-
latte, a sal-

co
ne di opere
tante, quali
cessive, tet-
terreno che

e a terminé
à comunale
oni di inte-
ute ai pro-

ragioni di
i totali del-

LI

olamento si
lle disposi-

nte Regola-
costruzione,

si osservano le norme di cui all'art. 32 della legge urbanistica 17 ago-
sto 1942, n. 1150.

Nel caso di utilizzazione non consentita dei locali (1) *l'ammenda
amiterà fino a L. 5000 =*

Art. 71.

Norme transitorie



Art. 72.

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a datare dal giorno

1 gennaio 1951

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle
contenute nel presente Regolamento o con questo incompatibile, che
fosse prescritta da altri regolamenti comunali.

(1) Indicare i relativi provvedimenti.

(2) Indicare le deroghe ammissibili in via transitoria, tenendo conto della nuova
destinazione di alcune zone in dipendenza degli sviluppi del programma di fabbri-
cazione.

Il presente Regolamento di edilizia venne deliberato dal Consiglio
Comunale in data 28. 12. 1950

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno (1) per 8 giorni
consecutivi dal 1. 1. 1951 senza opposizioni o reclami.

Bologno Id., li 10. 1. 1951

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO

(1) Festivo o di mercato.